



Sent. n. 455/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

Composta dai Signori Magistrati

Paolo Novelli	Presidente
Eugenio Musumeci	Giudice
Michele Minichini	Giudice - relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto iscritto al n. 74259 R.G. nei confronti di Cervellino Donato, nella qualità di agente contabile per il conto n. 24827, fondo economale, dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, Scuola di Medicina, per l'esercizio finanziario 2021.

Visti il conto giudiziale e gli altri atti del giudizio;

uditi nell'udienza del giorno 13.6.2024, con l'assistenza della Segretaria dott.ssa Serena Palomba, il relatore Michele Minichini, l'avv. Domenico Giovanni Ruggiero per l'agente contabile, il rappresentante del Pubblico Ministero SPG Mauro Senatore e l'agente contabile Cervellino Donato.

Fatto e Diritto

1. Con la relazione depositata il 12.3.2024, il Magistrato designato ha chiesto l'iscrizione a ruolo del conto n. 24827 relativo alla gestione del fondo economale in essere presso l'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, Scuola di Medicina, per l'esercizio finanziario 2021.

Nello specifico ha prospettato: 1. l'inesistenza del conto quale atto introduttivo del giudizio per l'assenza di sottoscrizione dello stesso; 2. la violazione dei principi contabili di veridicità, attendibilità e correttezza delle rendicontazioni contabili, atteso che il conto risulterebbe compilato sia nella parte in carico che in scarico esclusivamente con riferimento al mese di dicembre, nonché quasi la totalità delle spese risulterebbero effettuate e richieste a rimborso prima del mandato di pagamento; 3. il mancato deposito della relazione degli organi di revisione interna e dei verbali di verifica di cassa; 4. l'anomalia della procedura di spesa adottata, in considerazione del fatto che risulterebbe priva della preventiva richiesta motivata per l'acquisto del bene o servizio; 5. l'assenza di idonea documentazione giustificativa del ricorso alla cassa economale di due esborsi complessivamente di € 35,00 con conseguente violazione dell'art. 40 comma 5 del regolamento di contabilità dell'Ateneo; 6. la mancata approvazione dei rendiconti periodici ai fini del reintegro della cassa economale.

2. Con la memoria depositata il 3.5.2024 la Procura, in adesione

alle criticità riscontrate dal Magistrato relatore, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del conto in oggetto ovvero in subordine l'irregolarità con condanna dell'agente contabile al pagamento delle somme ritenute dovute.

3. Con la memoria depositata il 23.5.2024, la difesa dell'agente contabile Cervellino ha rappresentato che: in ordine all'assenza di sottoscrizione, l'obbligo di rendiconto è stato assolto con l'invio mediante il sistema informatico della Corte dei Conti; in relazione alla violazione dei principi contabili, l'agente ha applicato quanto prescritto dal regolamento di contabilità dell'Ateneo (art. 40) e dal manuale di contabilità; in riferimento al mancato deposito della relazione degli organi di revisione, ha osservato che tale obbligo ricadrebbe sull'Amministrazione e non sull'agente contabile; per l'anomalia della procedura di spesa, ha seguito le prescrizioni dell'art. 40 del Regolamento dell'Ateneo. Inoltre, il dott. Cervellino non solo avrebbe autocertificato la spesa, allegando la fattura, ma si sarebbe anche munito per ciascuna spesa della sottoscrizione del Presidente della Scuola di Medicina; infine in ordine alla mancata approvazione dei rendiconti, non sussisterebbe nel caso in esame alcuna esigenza di rendicontazione periodica.

Ha chiesto pertanto il discarico.

4. Nell'udienza del 13.7.2024 la Procura e la difesa dell'agente contabile hanno ribadito quanto rappresentato nelle memorie. Il

Cervellino ha, inoltre, personalmente chiarito di aver redatto il conto secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità dell'Ateneo e che la fase di trasmissione alla Corte dei Conti è curata dalla Ragioneria centrale dell'Ateneo; di aver sottoscritto e redatto puntualmente il registro del fondo economale e che le relative spese rientravano tra quelle previste nel regolamento dell'Ateneo; ha precisato, inoltre, che a inizio dell'anno aveva ricevuto € 900 e di aver speso € 537,78, pertanto, diversamente da come prospettato dal magistrato relatore, non vi sarebbe stata alcuna reintegrazione come dimostrato dalle reversali n.ri 17782 e 17786.

5. Tanto premesso, nella fattispecie in esame la Sezione è chiamata a decidere la questione concernente l'inammissibilità del giudizio per la nullità insanabile di un atto introduttivo per l'assenza della sottoscrizione del conto giudiziale, nonché l'irregolarità del conto per la gestione economale del responsabile dell'Ufficio Amministrativo dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, Scuola di Medicina, per l'esercizio finanziario 2021.

5.1. In riferimento all'assenza di sottoscrizione del conto giudiziale depositato (punto 1 della relazione del Magistrato), questo Collegio ritiene, in considerazione delle peculiarità del giudizio di conto, che non si sia in presenza di una nullità nei termini indicati dall'art. 44 c.g.c. ma di una mera irregolarità, atteso che l'atto anche se non risulta conforme alle regole prescritte dall'art. 36 c.g.c. consente di individuare con

facilità la paternità dello stesso; ciò significa che, limitatamente al caso in esame e in base alla documentazione versata in atti, l'omessa sottoscrizione non ha inciso né sul rapporto processuale né sulla costituzione in giudizio.

5.2. In ordine alle irregolarità riscontrate dal Magistrato istruttore connesse alla violazione dei principi di contabilità, all'anomalia della procedura di spesa adottata e all'assenza di idonea documentazione (punti 2, 4 e 5 della relazione), si rileva che l'art. 40 del Regolamento di contabilità dell'Ateneo (D.R. n. 85 del 4.2.2014) prevede che *“il Segretario Amministrativo funzionario responsabile del centro di gestione autonoma può essere dotato di un fondo cassa per il pagamento di piccole spese idoneamente documentate da effettuarsi secondo le modalità individuate per l'economo dell'Università nei commi precedenti, che viene assegnato e reso disponibile per la gestione all'inizio di ciascun esercizio nell'importo di 900,00 €, eventualmente integrabile secondo le necessità su richiesta del Consiglio di Dipartimento”*. Con tale fondo si provvede al pagamento delle minute spese di ufficio, delle spese per piccole riparazioni e manutenzione di mobili e di locali, delle spese postali, delle spese per il funzionamento degli automezzi e di quelle per l'acquisto di pubblicazioni periodiche e simili, nonché di altre spese il cui pagamento per contanti si renda necessario o urgente. I commi 5 e 6 del predetto art. 40 prevedono che *“L'Economo è esentato dall'obbligo*

di documentazione nei casi in cui trattasi di spese che singolarmente non eccedono € 70,00. In tal caso la prova dell'avvenuto pagamento è costituita da apposita autocertificazione resa dall'Economo corredata dallo scontrino fiscale. Le spese sostenibili senza documentazione nel corso di tutto l'esercizio finanziario non possono comunque superare complessivamente € 3.000,00".

Ebbene, dalla documentazione in atti risulta che con il mandato n. 2038 del 22.2.2021 l'Università ha provveduto all'apertura del fondo economale per € 900,00 e che con la reversale n. 17776 del 31.12.2021 di importo € 362,22 il fondo è stato chiuso; di conseguenza le spese sostenute per l'anno 2021 sono risultate pari a € 537,78.

Tali spese, che singolarmente non hanno superato i 70 €, sono state tutte documentate nel registro delle piccole spese, sottoscritto dal Cervellino, con indicazione di tutte le informazioni relative alla motivazione e alla data dell'operazione, alla natura del bene acquistato e del prezzo di acquisto, con allegazione delle autocertificazioni e degli scontrini fiscali.

La predetta documentazione consente, quindi, di porre in evidenza che gli acquisti sono compatibili con le prescrizioni del Regolamento di contabilità dell'Ateneo.

E' risultata anche rispettata la procedura di spesa, atteso che, trattandosi di spese di ridotta entità e urgenti, e non essendo possibile seguire l'ordinario processo consistente nell'impegno e nella

prenotazione, la spesa economale ha avuto inizio con il pagamento disposto direttamente dall'agente contabile, attraverso un'azione snella senza necessità di ulteriore documentazione, e con la dimostrazione degli acquisti, trattandosi, nel caso in esame di spese inferiori a € 70 e complessivamente non superiori a € 3.000.

Giova, però, osservare che comunque si rinviene una certa confusione nelle modalità di compilazione del Modello 23 depositato, atteso che nello stesso vanno indicate con precisione le anticipazioni e i rimborsi con il relativo mandato di pagamento e l'importo, nonché i versamenti in tesoreria con il connesso numero d'ordine e l'importo, e il tutto con sottoscrizione da parte dell'economo e del responsabile del servizio finanziario.

Nello specifico, la compilazione dei conti giudiziali, come correttamente rilevato dal Magistrato istruttore, risponde all'esigenza di rendere immediatamente comprensibile e verificabile lo svolgimento della gestione, nel rispetto delle prescrizioni, di legge e regolamentari, proprie della gestione stessa. Nel caso della gestione economale, la compilazione del modello 23, previsto dall'art. 1 DPR. n. 194/1996, è finalizzata a rappresentare in cronologico dettaglio: il carico delle anticipazioni ricevute; gli importi di volta in volta pagati per gli acquisti, con evidenza dei relativi buoni economali; i discarichi periodici delle spese e il conseguenziale reintegro del fondo economale; il riversamento in Tesoreria dell'eventuale rimanenza di cassa a fine

esercizio, ai fini del necessario pareggio dei dati contabili di entrata e uscita.

Pertanto, non può ritenersi corretto presentare il conto giudiziale attraverso la rappresentazione di un unico importo onnicomprensivo delle spese sostenute nell'arco dell'anno, atteso che il legislatore, come sopra accennato, richiede una molteplicità di informazioni che in futuro l'Ateneo dovrà specificamente indicare.

5.3. In riferimento alla contestazione relativa alla mancata approvazione dei rendiconti periodici (punto 6 della relazione del Magistrato), l'art. 40 del Regolamento di contabilità dell'Ateneo impone all'economo la presentazione del rendiconto delle spese sostenute qualora durante l'esercizio il fondo venga reintegrato. Ebbene, in base alla documentazione in atti, non risulta che il fondo sia stato reintegrato e pertanto non è rinvenibile alcun onere di rendicontazione.

5.4. Infine, il Collegio non ravvisa aspetti di responsabilità dell'agente contabile per il mancato deposito delle relazioni degli organi di revisione interna e dei verbali di verifica di cassa, atteso che ai sensi dell'art. 140 c.g.c. si tratta di un obbligo che il legislatore ha posto a carico del responsabile del procedimento specificamente individuato dall'Amministrazione.

6. In definitiva il Collegio rileva che, malgrado i rilievi sopra prospettati, il conto in esame n. 24827 dell'agente contabile Donato Cervellino per il fondo economale dell'esercizio finanziario 2021 non

presenta ammanchi e, conseguentemente, può essere discaricato.

7. Sussistono giuste ragioni per compensare le spese di giudizio.

PQM

la Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Campania, definitivamente pronunciando, dichiara la regolarità del conto giudiziale n. 24827 e, pertanto, discarica il contabile Donato Cervellino.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso a Napoli, nella Camera di consiglio del 13 giugno 2024.

Estensore

Presidente

Michele Minichini

Paolo Novelli

(firma digitale)

(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 04/09/2024

Il Direttore della segreteria

Maurizio Lanzilli

(firma digitale)